



Documenti utili, per rendere edotti i Colleghi sui **Diritti e Doveri dei Docenti**.

L'attribuzione della qualità di Pubblico Ufficiale a tutti gli insegnanti di scuole statali, [omissis].

La Cassazione ha avuto modo di affermare che, anche ai sensi della nuova formulazione della nozione, ad opera della L. 26 aprile 1990 n. 86, che non ha ristretto il concetto di pubblico ufficiale, ma lo ha ampliato, correlandolo all'attività in concreto espletata dall'agente, indipendentemente dallo stato giuridico, **la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali**, (ma anche di docenti di istituti scolastici pareggiati) in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da **norme di diritto pubblico** e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi; e, al di là dell'espressione letterale, **l'art. 17 della citata legge va interpretato nel senso che si ha svolgimento della funzione pubblica** anche solo mediante il potere autoritativo oppure quello certificativo. Il caso di specie che ha originato l'intervento del Giudice di legittimità riguardava la configurabilità di una pubblica funzione nell'attività dei **docenti nella compilazione dei registri, fattispecie [omissis] talchè, nella nozione di " pubblica funzione " vanno incluse attività, che, pur non connotate in ogni momento del loro divenire dal concreto esercizio delle più volte menzionate potestà certificativa e potere autoritativo, costituiscono l'attuazione più completa e connaturale dei fini dell'ente, così da non poter essere isolate dall'intero contesto delle funzioni dell'ente medesimo.**

Tutta l'attività didattica, rappresenta una pubblica funzione, essendo essa collegata, come detto, con la valutazione, con il giudizio tecnico-professionale e con il potere disciplinare sugli alunni in vista dell'esito finale del corso di studio. All'insegnante - anche quello di istituto privato pareggiato che ha dato origine alla decisione cui ci si richiama - quindi compete la qualifica di Pubblico Ufficiale ogni qualvolta espleti il suo servizio e non soltanto al momento del giudizio conclusivo sul merito degli allievi.

In conclusione, l'insegnante, in quanto pubblico ufficiale, risponderà dei reati propri collegati alla figura ed inoltre incombe sullo stesso l'obbligo di cui all'art. 331 c.p.p. i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito; ciò con denuncia presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Articolo 17

1. L'art. 357 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 357. (Nozione del pubblico ufficiale). - Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi».

Articolo 18

1. L'art. 358 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 358. (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio). - Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».